

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO, DE LORENZO

Presentata il 7 aprile 1988

**Norme per il recupero ed il reinserimento
dei tossicodipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La progressiva espansione che ha caratterizzato in questi ultimi anni il fenomeno della diffusione della droga e, altro dato non meno allarmante, il vertiginoso abbassamento dell'età per l'« iniziazione » dimostrano, purtroppo, in maniera incontrovertibile la sostanziale inadeguatezza della risposta dello Stato, e, quindi, del legislatore a tale problema.

La legge 22 dicembre 1975, n. 685 non ha, dunque, consentito i progressi sperati nella lotta alla diffusione della droga e ciò impone, con urgenza, una riconsiderazione globale del problema e l'impostazione di una più efficace strategia, sia a livello di prevenzione, che di repressione, che di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

Quanto alla prevenzione, che costituisce indubbiamente l'aspetto più delicato del problema, l'azione amministrativa dei

pubblici poteri non deve limitarsi, attraverso il potenziamento del ruolo delle regioni, esclusivamente ad un'opera di carattere sanitario, ma deve, allo stesso tempo, essere diretta, attraverso l'utilizzazione di ogni efficace mezzo di comunicazione, a realizzare un programma educativo in grado di consentire il formarsi di una effettiva educazione anti-droga della popolazione, in specie di quella scolastica, militare e carceraria, più esposte per età e per condizione ai pericoli della droga.

Per quanto riguarda la repressione, senza arrivare ad estendere la legislazione di emergenza anche al traffico ed al consumo degli stupefacenti, più validi risultati, sia a livello interno che internazionale, si otterranno rendendo pienamente funzionanti le strutture operative già esistenti che, a tal fine, dovranno essere meglio coordinate e, soprattutto, potenziate

attraverso la dotazione di personale altamente qualificato in grado di metterle al passo con organizzazioni sempre più sofisticate, specie per quanto attiene alla loro articolazione finanziaria.

Quanto, infine, al momento della cura e della riabilitazione dei tossicodipendenti, che è l'aspetto del problema preso in considerazione dalla presente proposta di legge, oltre ad adeguare prontamente le strutture pubbliche operanti a livello regionale e di USL riteniamo indispensabile soprattutto, sulla base dei positivi risultati da esse ottenuti, sostenere ed incentivare le iniziative che si sono sviluppate spontaneamente, fuori dalle istituzioni o dagli organismi pubblici e che hanno portato alla nascita di comunità terapeutiche, di cooperative di servizi od agricole aperte ai tossicodipendenti.

La presente proposta di legge è diretta, appunto, a valorizzare le esperienze del volontariato, dell'iniziativa individuale od associata sotto un duplice aspetto, generale e particolare di quelle associazioni, enti od istituzioni senza scopo di lucro riconosciuti idonei alla assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti una serie di incentivi e facilitazioni, quali l'esenzione fiscale per le donazioni in loro favore, le convenzioni con le regioni, lo svolgimento presso di esse del servizio civile sostitutivo; particolare, in quanto, collegandosi alla norma che prevede la custodia nell'abitazione od in un luogo di cura o di assistenza per la persona che versa in condizioni di salute particolarmente gravi, ridisciplina l'istituto dell'affidamento consentendo che i tossicodipendenti in stato di custodia preventiva già condannati o che saranno condannati per delitti punibili con la reclusione fino ad un massimo di cinque anni, possano, su loro richiesta, essere affidati alle associazioni, enti od istituzioni riconosciuti idonei all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti.

Si è inteso, in tal modo, in considerazione del tipo particolare di reo che è il tossicodipendente, privilegiare il momento

riabilitativo della pena rispetto a quello retributivo.

Sempre allo scopo di favorire il recupero dei tossicodipendenti la presente proposta di legge prevede, inoltre, che il periodo trascorso presso le predette associazioni prima che sia intervenuta una sentenza di condanna, sempre per i delitti sopramenzionati commessi precedentemente al ricovero, venga scomputato dalla pena irrogata.

Passiamo ora ad illustrare gli articoli della proposta.

Gli articoli 1, 2 e 3 disciplinano l'istituto dell'affidamento. L'articolo 1, in particolare, prevede per i tossicodipendenti che, allo scopo di procurarsi sostanze stupefacenti o psicotrope, si sono resi o si renderanno responsabili di delitti punibili con la pena della reclusione fino ad un massimo di cinque anni, la possibilità di essere affidati ad associazioni, enti ed istituzioni che, senza scopo di lucro, abbiano come loro specifica finalità la cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che il periodo dell'affidamento è equivalente a quello della pena da scontare o della custodia preventiva e che il periodo trascorso, prima che sia intervenuta la sentenza di condanna presso le associazioni, enti od istituzioni predetti debba essere scomputato dalla pena irrogata.

Stabilisce, infine, che l'affidato ha gli stessi obblighi previsti per coloro che beneficiano della custodia nella abitazione od in altro luogo diverso dal carcere.

L'articolo 2 stabilisce che l'affidamento può essere disposto dall'autorità giudiziaria competente solo su richiesta dell'interessato che, in qualunque momento, può anche richiederne l'interruzione.

L'articolo 3 prevede, invece, la revoca del provvedimento di affidamento nel caso che l'affidato compia atti contrari alla legge od assuma comportamenti incompatibili con la prosecuzione dello stesso.

L'articolo 4 definisce le modalità per il riconoscimento da parte dello Stato delle associazioni, enti ed istituzioni finalizzati alla cura ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti, nonché i requisiti richiesti per lo stesso.

L'articolo 5 disciplina i rapporti, anche di carattere finanziario, fra le associazioni riconosciute idonee e le regioni, stabilendo che vengano regolati da apposite convenzioni conformi ad uno schema tipo predisposto dal Ministro della sanità, di intesa con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.

Quanto agli oneri derivanti dalle convenzioni stabilisce che siano a carico delle regioni e che gravino sul fondo sanitario nazionale, prevedendo, in caso di ricoverati affidati dall'autorità giudiziaria, anche una quota a carico del Ministero di grazia e giustizia da determinarsi in ragione della percentuale degli stessi nell'ambito del totale dei ricoverati.

L'articolo 6 prevede per le associazioni, enti ed istituzioni riconosciuti idonei che svolgono attività di formazione professionale la possibilità del riconoscimento dei corsi da loro istituiti.

L'articolo 7 disciplina l'eventuale attività lavorativa prestata dal ricoverato all'interno delle associazioni, enti ed istituzioni riconosciuti stabilendo che possa essere svolta in deroga alla normativa vigente in materia di collocamento, che i periodi di lavoro siano riconosciuti figurativamente ai fini del trattamento previdenziale e che gli oneri di dette contribuzioni figurative siano a carico delle re-

gioni e gravino sul fondo sanitario nazionale, con una eventuale quota a carico del Ministero di grazia e giustizia in caso di ricoverati affidati.

L'articolo 8 stabilisce per i tossicodipendenti che hanno un rapporto di lavoro dipendente e che si sottopongono a trattamento terapeutico presso le associazioni, enti ed istituzioni riconosciuti il diritto alla conservazione, senza retribuzione, del posto di lavoro per un periodo complessivo massimo di due anni non computabile ai fini della anzianità di servizio.

L'articolo 9 prevede la possibilità per i giovani obiettori di coscienza di svolgere il servizio sostitutivo civile presso le associazioni, enti ed istituzioni che abbiano stipulato apposita convenzione, previa accettazione del responsabile legale dell'associazione, ente od istituzione predetti.

L'articolo 10 stabilisce che i tossicodipendenti ricoverati presso le associazioni, enti ed istituzioni riconosciuti per sottoporsi a trattamento terapeutico possano ottenere il rinvio di tre mesi, sia dalla visita personale ai fini dell'arruolamento, che della prestazione del servizio delle armi, rinvio che prevede possa essere rinnovato, sempre di tre mesi in tre mesi, per un periodo complessivo massimo di due anni.

L'articolo 11, infine, prevede agevolazioni fiscali per i lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore delle associazioni, enti ed istituzioni riconosciuti idonei ai sensi della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Chiunque sia condannato o stia espiando una pena detentiva per avere, allo scopo di procurarsi sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale, commesso delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione fino ad un massimo di 5 anni e chiunque si trovi in stato di custodia preventiva a causa delle predette imputazioni può essere affidato ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che senza scopo di lucro abbiano come loro specifica finalità, anche attraverso la utilizzazione del metodo comunitario, l'assistenza socio-sanitaria diretta alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il periodo di affidamento è equivalente a quello della pena detentiva da scontare o della custodia preventiva connessa all'imputazione.

3. L'affidato ha gli stessi obblighi previsti per coloro nei confronti dei quali sia stata disposta la custodia nell'abitazione od in altro luogo diverso dal carcere.

4. In caso di condanna ad una pena detentiva per aver commesso, precedentemente al ricovero, i delitti di cui al comma 1 il periodo eventualmente trascorso prima che sia intervenuta la sentenza di condanna, presso associazioni, enti ed istituzioni che abbiano come loro specifica finalità la cura e la riabilitazione di soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere scomputato dalla pena irrogata.

ART. 2.

1. L'affidamento può essere disposto, su richiesta dell'interessato, con decreto motivato, dall'autorità giudiziaria compe-

tente sulla base della valutazione della personalità e della pericolosità sociale del recluso.

2. Trascorsi 90 giorni dall'affidamento l'autorità giudiziaria competente, sulla base delle risultanze di osservazioni mediche e della condotta dell'affidato, può, con decreto motivato, confermare o revocare il provvedimento.

3. L'affidato può, in qualunque momento, presentare istanza all'autorità giudiziaria competente perché interrompa l'affidamento e ne disponga la custodia in carcere.

ART. 3.

1. Qualora nel corso dell'affidamento l'affidato compia atti contrari alla legge od assuma comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento l'autorità giudiziaria competente può disporre, con decreto motivato, la revoca del provvedimento.

ART. 4.

1. Ogni anno il Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri della sanità e della pubblica istruzione, riconosce le associazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro idonee all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

2. Il predetto riconoscimento è effettuato sulla base dei requisiti organizzativi e sanitari posseduti e sulla base di un programma annuale contenente indicazioni dettagliate in ordine ai metodi terapeutici ed alle attività lavorative e di istruzione professionale proposti per la cura e la riabilitazione sociale degli assistiti.

3. I legali responsabili delle associazioni, enti ed istituzioni abilitati debbono, ogni tre mesi, presentare alle autorità preposte al riconoscimento una relazione dettagliata sull'attuazione del programma approvato.

ART. 5.

1. La regione competente per territorio stipula con le associazioni, enti ed istituzioni di cui all'articolo 4 apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere finanziario.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, sentito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle regioni e gravano sul fondo sanitario nazionale. In caso di ricoverati affidati dall'autorità giudiziaria è prevista una quota a carico del Ministero di grazia e giustizia da determinarsi in ragione della percentuale degli stessi nell'ambito del totale dei ricoverati.

ART. 6.

1. Le associazioni, enti ed istituzioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 4, che svolgono attività di formazione professionale possono chiedere alle regioni competenti per territorio il riconoscimento dei corsi di formazione professionale da loro istituiti in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 7.

1. L'eventuale attività lavorativa svolta dal ricoverato all'interno delle associazioni, enti ed istituzioni di cui all'articolo 4 è prestata in deroga alla vigente normativa in materia di collocamento dei lavoratori.

2. Gli eventuali periodi di lavoro, attestati dal responsabile legale dell'associazione, ente od istituzione, sono ricono-

sciuti figurativamente ai fini del trattamento previdenziale.

3. Il responsabile legale dell'associazione, ente od istituzione nel comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i periodi di lavoro da riconoscersi figurativamente deve specificare il tipo e le caratteristiche della prestazione lavorativa.

4. La copertura contributiva figurativa per i predetti periodi è rapportata alla retribuzione minima contrattuale stabilita per la prestazione di lavoro svolta.

5. Gli oneri di dette contribuzioni sono a carico delle regioni e gravano sul fondo sanitario nazionale. Per i ricoverati affidati dall'autorità giudiziaria l'onere è posto a carico del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 8.

1. I lavoratori dipendenti che si sottopongono a trattamento terapeutico presso le associazioni, enti od istituzioni di cui all'articolo 4 hanno diritto alla conservazione, senza retribuzione, del posto di lavoro per un periodo complessivo massimo di due anni.

2. Il tempo trascorso presso le predette associazioni, enti od istituzioni a scopo terapeutico non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

ART. 9.

1. I giovani ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono chiedere di prestare il servizio sostitutivo civile presso le associazioni, enti ed istituzioni di cui all'articolo 4.

2. Il provvedimento di distacco può essere adottato dal Ministro della difesa solo nei confronti delle associazioni, enti ed istituzioni che abbiano stipulato apposita convenzione.

3. Il distacco può essere autorizzato solo previa accettazione da parte del responsabile legale dell'associazione, ente ed istituzione espressa sulla base dei re-

quisiti professionali e personali del richiedente e sulla base delle esigenze funzionali dell'associazione, ente ed istituzione accettante.

4. I giovani distaccati presso le associazioni, enti ed istituti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi ed alle sanzioni previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ART. 10.

1. I tossicodipendenti ricoverati presso le associazioni, enti ed istituzioni di cui all'articolo 4 che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 maggio 1975, n. 191, debbono sostenere la visita personale ai fini dell'arruolamento o che sono chiamati alle armi, possono, sulla base di un certificato medico controfirmato dal responsabile legale delle associazioni, enti ed istituzioni predette che ne attesti il ricovero e la sottoposizione al trattamento terapeutico, ottenere il rinvio di tre mesi sia della visita personale che della prestazione del servizio alle armi.

2. Detto rinvio può essere rinnovato, sempre per tre mesi, per un periodo complessivo massimo di due anni.

ART. 11.

1. I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore delle associazioni, enti ed istituzioni riconosciute idonee, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.